



COMUNICATO STAMPA n. 98/23

Lussemburgo, 8 giugno 2023

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-376/22 | Google Ireland e a.

Avvocato generale Szpunar: a piattaforme come Google, Meta Platforms e Tik Tok possono essere imposti obblighi supplementari in uno Stato membro diverso da quello della loro sede solo mediante provvedimenti adottati caso per caso

Il diritto dell'Unione osta a che la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da altri Stati membri sia limitata da misure legislative generali e astratte

Google, Meta Platforms e Tik Tok contestano dinanzi ai giudici austriaci la constatazione meramente dichiarativa dell'autorità austriaca di regolazione delle comunicazioni (KommAustria), secondo la quale la legge federale austriaca del 2020, recante misure di protezione degli utilizzatori delle piattaforme di comunicazione (KoPI-G¹) sarebbe applicabile nei loro confronti, sebbene esse siano stabilite in un altro Stato membro, ossia l'Irlanda.

Tale legge mira a rafforzare la responsabilità delle piattaforme di comunicazione. In particolare, essa obbliga in maniera generale i fornitori di «piattaforme di comunicazione», con sede in Austria o all'estero, a istituire un sistema di notifica e di verifica dei contenuti potenzialmente illeciti. Inoltre, ai sensi di tale legge, i suddetti fornitori sono altresì tenuti a pubblicare regolarmente relazioni sul trattamento di tali segnalazioni. Gli obblighi derivanti dal KoPI-G non esigono che sia stato previamente adottato un provvedimento individuale e specifico. Peraltro, tale legge stabilisce ammende in caso di violazione degli obblighi da essa derivanti.

Google, Meta Platforms e Tik Tok sostengono che il KoPI-G è incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico², in particolare con il principio del paese d'origine. La Corte amministrativa austriaca ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni al riguardo. Essa chiede se uno Stato membro può limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da altri Stati membri adottando provvedimenti legislativi di carattere generale e astratto riguardanti una data categoria di servizi della società dell'informazione, descritta in termini generali come «piattaforme di comunicazione», senza che tali provvedimenti siano adottati caso per caso indicando nominativamente le piattaforme designate.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Maciej Szpunar sottolinea che la sua analisi si fonda sulla premessa secondo la quale i servizi forniti in Austria dalle tre società di cui trattasi costituiscono servizi della società dell'informazione, come sostenuto dalla Corte amministrativa austriaca.

L'avvocato generale osserva che, nell'ambito regolamentato, la direttiva sul commercio elettronico vieta agli Stati membri di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro. La suddetta direttiva osta in linea di principio, fatte salve le deroghe, a che il prestatore di un servizio del

¹ Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen (Kommunikationsplattformen-Gesetz) (BGBl. I, 151/2020).

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste nell'ordinamento del suo Stato d'origine.

Quanto alle deroghe al principio del paese d'origine previste dalla direttiva, l'avvocato generale ribadisce le sue conclusioni presentate nella causa Airbnb Ireland³. A suo avviso, **uno Stato membro diverso da quello d'origine può derogare alla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione solo mediante provvedimenti adottati «caso per caso», previa notifica alla Commissione, e chiedere allo Stato membro d'origine di adottare provvedimenti in materia di servizi della società dell'informazione, il che non si verifica nel caso di specie.**

Peraltro, il fatto di considerare che una disposizione generale e astratta che si applica a qualsiasi prestatore di una categoria dei servizi della società dell'informazione costituisce un «provvedimento» equivarrebbe ad autorizzare la frammentazione del mercato interno mediante normative nazionali. Inoltre, autorizzare l'applicazione di leggi diverse a un prestatore sarebbe in contrasto con l'obiettivo, perseguito dalla direttiva, di sopprimere gli ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno.

Pertanto, l'avvocato generale considera che la suddetta direttiva osta a che uno Stato membro possa limitare, in circostanze siffatte e in tal modo, la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!



³ Conclusioni del 30 aprile 2019, Airbnb Ireland, [C-390/18](#); v. altresì il comunicato stampa [n° 51/19](#).